Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Il 5 per mille: soggetti, adempimenti, obblighi e remissione in bonis. Le nuove linee guida sulla rendicontazione.

Dott. Lorenzo Portento

Roma, 18 settembre 2013

Attraverso il meccanismo del **5 per mille** il contribuente ha la facoltà di devolvere una quota dell'Irpef a soggetti operanti in settori di riconosciuto interesse pubblico e svolgenti attività eticamente e socialmente meritorie.

- è stato introdotto per la prima volta con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006).
- il meccanismo è stato nuovamente proposto per le annualità successive (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).

I **settori** a sostegno della cui attività può essere destinato il beneficio del 5 per mille dell'Irpef sono:

- **Volontariato** (competente la Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali Ministero del Lavoro e P.S);
- **Ricerca scientifica ed universitaria** (competente il Ministero dell'Istruzione);
- **Ricerca sanitaria** (competente il Ministero della Salute);
- **Politiche sociali perseguite dai Comuni** (competente il Ministero dell'Interno);
- **Attività sportive a carattere dilettantistico** (competente la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il supporto del C.O.N.I., salvo per gli anni 2006 e 2007).

- A decorrere dall'anno finanziario 2012 (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle **attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici**.

  Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.

La procedura

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E del 21 marzo 2013, illustra le modalità e i termini degli adempimenti necessari per accedere al 5 per mille per l'esercizio finanziario 2013.

Le istruzioni riguardano gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, mentre per gli altri enti beneficiari (ricerca scientifica, ricerca sanitaria, beni culturali e paesaggistici), sono le altre amministrazioni di rispettiva competenza a fornire le opportune precisazioni.

La procedura (segue)

I soggetti beneficiari del 5 per mille dell'Irpef devono presentare domanda di ammissione secondo le regole introdotte annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli enti possono presentare la domanda d'iscrizione all'Agenzia delle Entrate utilizzando modello e software specifici.

La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

Attenzione

Chi vuole accedere al beneficio del 5 per mille ogni anno deve comunque presentare la domanda anche se già inviata per gli anni precedenti.

Soggetti del volontariato:

- **ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale** (art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460);
- **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- **associazioni e fondazioni che operano senza finalità di lucro** nei settori indicati dall'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (vedi Circolare n.56/E del 10/12/2010).

SEZIONE I **Riservata a:** **Onlus ed enti del volontariato**	ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (D.Lgs. 460/97)
	COOPERATIVA SOCIALE E CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI (legge 381/91)
	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (legge 266/91)
	ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA (legge 49/87)
	ENTI ECCLESIASTICI delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi o intese (art. 10, comma 9, D.Lgs. 460/97)
	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (art. 10, comma 9, D.Lgs. 460/97)
	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE di cui alla legge n. 383 del 2000, iscritte nei registri di cui all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4
	ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett a), del D.Lgs. 460 del 1997
	FONDAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett a), del D.Lgs. 460 del 1997
	Il legale rappresentante firmatario dichiara che l'ente identificato dal codice fiscale sopra indicato possiede i requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010
	FIRMA
SEZIONE II	

Le **associazioni sportive dilettantistiche** che possono partecipare al riparto del 5 per mille sono quelle che svolgono una rilevante attività sociale.

In particolare le associazioni:

- in cui è presente il settore giovanile;
- affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

SEZIONE II

Riservata a: Associazioni Sportive Dilettantistiche

Il legale rappresentante firmatario dichiara che:

- l'associazione rappresentata è costituita ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
- l'associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI n.
- l'associazione è affiliata ad una Federazione sportiva nazionale/Disciplina sportiva associata/ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- nell'organizzazione dell'associazione è presente il settore giovanile
- l'associazione svolge in via prevalente attività:
  - di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
  - di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
  - nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari

FIRMA

Adempimenti successivi all'iscrizione: **presentazione della dichiarazione sostitutiva**

I legali rappresentanti degli enti iscritti negli elenchi devono spedire entro il **30 giugno di ogni anno**, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell'ente, **una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ai sensi dell'articolo 45 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la **persistenza dei requisiti** che danno diritto all'iscrizione.

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco devono spedire la dichiarazione all'Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata.

Il modello di dichiarazione sostitutiva è pubblicato sul sito dell'Agenzia.

Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Tabella di sintesi

22 marzo 2013	Apertura della procedura telematica di iscrizione all'Agenzia delle Entrate
7 maggio 2013	Termine ultimo per l'iscrizione
20 maggio 2013	Termine per la presentazione di istanze per correggere errori nella iscrizione agli elenchi
27 maggio 2013	Pubblicazione elenco aggiornato con le correzioni degli enti iscritti
1 luglio 2013	Termine per l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio
30 settembre 2013	Termine per la regolarizzazione delle domande di iscrizione o successive integrazioni documentali (c.d. "remissione *in bonis*")

Regolarizzazione delle omissioni con la "*remissione in bonis*" [Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012 n.44] - [Circolare n. 10/E del 20 marzo 2012 e Circolare 38/E del 28 settembre 2012] - [Risoluzione n. 46 del 11/05/12]

A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo, presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali **entro il 30 settembre** di ogni anno, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 euro.

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2013).

La sanzione deve essere versata con il Modello F24, indicando il codice tributo **8115**. E' esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento.

Dalla pubblicazione degli elenchi al pagamento: iter

Il giorno 9 maggio 2013 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate l'elenco delle Associazioni ammesse al beneficio con i relativi importi.

1) l'AE invia gli elenchi definitivi al Ministero LPS;
2) l'elenco dei soggetti, **validato dal Ministero** viene inviato all'AE;
3) il Ministero procede direttamente al pagamento dei soggetti beneficiari di somme superiori ai 500.000 euro mentre l'AE provvede al pagamento delle somme ai soggetti beneficiari di somme inferiori;
4) i soggetti beneficiari che non comunicano le proprie coordinate, ovvero che non dispongono di un conto corrente, vengono pagati con modalità alternative direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, (per esempio liquidazione con rimessa diretta al LR, vedi FAQ);
5) non vengono erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro;
6) In caso di variazione il codice IBAN va comunicato esclusivamente alla sede territoriale dell'AE.

Cessazione dell'Attività o dell'attività che da diritto al beneficio (DPCM 23 aprile 2010 e Circolare n.56/E 10 dicembre 2010).

Nell'ipotesi in cui prima dell'erogazione delle somme il soggetto abbia cessato la propria attività o non svolga più le attività che hanno costituito il presupposto per l'accesso al beneficio, le somme attribuite non dovranno essere erogate. Laddove, invece, siano state già erogate, ma il soggetto, prima dell'erogazione delle somme, risulti aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che da diritto al beneficio, l'amministrazione competente dovrà procedere al recupero degli importi erogati.

La fase dell'erogazione delle somme e quella del recupero delle stesse oltre le necessarie e definitive determinazioni in merito all'esclusione dall'erogazione delle somme attribuite, rientrano, nel caso degli enti appartenenti alla categoria individuata come sostegno al volontariato, nelle attribuzioni del **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali**.

LA RENDICONTAZIONE

L'obbligo di rendicontazione delle somme è stato introdotto per la prima volta dalla Legge Finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n.244, art.3, c.6).

Il DPMC 16 marzo 2008 prevede che i soggetti destinatari delle somme del 5 per mille, sono tenute a redigere un apposito rendiconto utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti, "nel quale sarà rappresentato in modo chiaro e trasparente l'effettivo impiego delle somme percepite per le finalità cui sono destinate".

Le regole generali circa le modalità per la rendicontazione del contributo del 5 per mille sono stabilite dall'art, 12 del DPCM 23 aprile 2010, mentre ciascuna amministrazione competente per le diverse tipologie di soggetti ammessi al 5 per mille prevedono indirizzi, linee guida e modelli da utilizzare ai fini della rendicontazione.

Il 7 dicembre 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato sul suo sito **le linee guida** della rendicontazione ed un **modello di rendiconto**.

Il 17 luglio 2013, il Ministero pubblica le **Nuove linee guida** per la rendicontazione ed un **nuovo modello di rendiconto**.

La redazione del rendiconto dovrà essere effettuata **entro 12 mesi** dalla ricezione del contributo.

Questa pubblicazione è relativa agli obblighi che ricadono sugli enti iscritti alla lettera a) chiamati genericamente "enti del volontariato" e quindi non prende in considerazione la ricerca sanitaria, quella scientifica, i comuni ed, in parte, le associazioni sportive dilettantistiche.

Gli enti obbligati alla redazione del rendiconto sono:

- le onlus, quelle iscritte all'Anagrafe e quelle di diritto;
- le associazioni di promozione sociale iscritte ai registri;
- le fondazioni e le associazioni riconosciute che operano nei settori delle onlus.

Inoltre sono obbligate a rendicontare secondo lo schema proposto dal Ministero LPS le associazioni sportive dilettantistiche validamente iscritte al 5 per mille anche per le annualità 2006 e 2007.

Lo schema di rendicontazione

Il Ministero ha pubblicato uno schema di rendicontazione diviso in tre parti:

- parte anagrafica: oltre ai dati dell'ente sono richiesti i dati del LR in carica al momento della sottoscrizione del modello stesso; vanno inoltre descritti gli scopi dell'attività sociale;
- parte del rendiconto delle spese sostenute divise in cinque capitoli di spesa, con le nuove linee guida è stato aggiunto un sesto capitolo di spesa;
- certificazione del LR in merito all'autenticità e veridicità delle informazioni riportate nel modello.

L'ente nel redigere il rendiconto dovrà predisporre **una relazione descrittiva** per illustrare nel dettaglio la destinazione della quota ricevuta e gli interventi realizzati, indicandone il costo per ciascuna delle principali voci di spesa.

Al modello deve essere allegata fotocopia del documento di identità del legale rappresentante firmatario

Classificazione delle spese

Anno finanziario	
Data di percezione	
IMPORTO PERCEPITO	€
1. Risorse umane (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)	€
2. Costi di funzionamento (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…)	€
3. Acquisto beni e servizi (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc…)	€
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale	€
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale	€
6. Accantonamento	€
TOTALE SPESE	€

Sono **ammesse tutte le spese** (per l'attività istituzionale ordinaria dell'ente o per progetto). Solo dall'anno 2010 le somme non potranno essere utilizzate per la copertura dei costi delle campagne pubblicitarie sul 5 per mille.

Principali novità delle nuove linee guida:

1) Accantonamento: è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando che l'Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata **le finalità dell'accantonamento** effettuato ed allegare oltre alla **documentazione** relativa al futuro utilizzo anche il **verbale del CdA** in cui viene deliberato l'accantonamento. E' obbligatorio spendere tutte le somme accantonate e rinviare il modello di rendiconto **entro 24 mesi** dalla percezione del contributo.
2) Risorse umane: nel caso in cui i **compensi per il personale** superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato.
3) Nel caso di erogazioni liberali ad altri enti, anche esteri, è obbligatorio allegare **copia del bonifico** effettuato.

Inoltre il Ministero attraverso le FAQ ha precisato:

- È possibile **rendicontare** le spese sostenute prima del pagamento a partire dalla pubblicazione dell'elenco definitivo;
- È possibile la **cessione del credito** dopo la pubblicazione dell'elenco definitivo in cui l'Ente risulta ammesso al contributo. La data da cui occorre rendicontare le spese decorre comunque dall'avvenuta pubblicazione dell'elenco definitivo;
- Il contributo del 5 per mille **non può essere devoluto**, infatti precisa che non si ha diritto qualora prima dell'erogazione del contributo risulti aver cessato l'attività o non svolga più l'attività che dà diritto al beneficio;
- È possibile rimborsare con il contributo del 5 per mille le **spese anticipate dai soci** con fondi infruttiferi ove si tratti di un programma di investimento strutturale e le spese siano state destinate esclusivamente alle finalità di utilità sociale dell'ente. Va prodotta una relazione illustrativa alla quale si dovrà fare riferimento negli anni successivi;
- Non è possibile presentare **rendiconti cumulativi** di vari anni (per esempio nel caso in cui siano pervenuti in rapida successione).

In alternativa al rendiconto predisposto dal Ministero del Lavoro l'obbligo di rendicontazione è assolto se il beneficiario redige un **bilancio sociale.**

- qualora il bilancio sociale sia pubblicato sul sito dell'Ente dovrà essere **inviata** la sola comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito e la **delibera** dell'organo competente di approvazione dello stesso;
- qualora il bilancio sociale non sia pubblicato sul sito dell'Ente dovrà essere **trasmesso** al Ministero PLS allegando **la delibera** dell'organo competente di approvazione dello stesso, con le tempistiche previste per la trasmissione del rendiconto.

Obbligo di invio e modalità di trasmissione

Tutti gli enti che hanno ricevuto il 5 per mille devono redigere il rendiconto.

Gli enti che hanno ricevuto un importo superiore o uguale a

- 15.000 euro per il 2008
- 20.000 euro per gli anni successivi

devono anche **inviare** il modello di rendiconto e gli allegati al Ministero LPS unicamente tramite raccomandata a/R

I **giustificativi di spesa**, salvo nei casi previsti dal modello di rendicontazione, non devono essere inviati; essi deve essere conservati in originale per 10 anni (insieme al rendiconto) presso la sede legale dell'ente.

I **documenti giustificativi** dei costi inseriti nel rendiconto devono essere annullati da apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del "5 per mille dell'Irpef" percepita per l'anno finanziario di riferimento.

Termini per la redazione e trasmissione del rendiconto

Il rendiconto **deve essere redatto** (e deliberato) entro 12 mesi dal ricevimento delle somme; ai fini del calcolo del termine, si fa riferimento al mese di accreditamento dell'importo.

Per chi è **obbligato a trasmettere** il rendiconto, l'invio deve essere realizzato entro i 30 giorni successivi al compimento dei 12 mesi di riscossione e della conseguente redazione del rendiconto.

Controlli

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva la facoltà di

- chiedere la trasmissione del rendiconto e di eventuali allegati ai soggetti beneficiari tenuti al solo obbligo di redazione del rendiconto (per importo inferiore ad € 15.000,00 per l'anno 2008; inferiore ad € 20.000,00 per le annualità successive);
- acquisire ulteriore documentazione da parte dei soggetti tenuti all'invio del rendiconto e degli eventuali allegati;
- compiere ispezioni sulla documentazione contabile in oggetto presso la sede dell'organizzazione in cui sia conservata.

I contributi erogati sono soggetti a **recupero** nei seguenti casi:

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010]

a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
b) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;
c) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 20.000 euro non inviino il rendiconto e la relazione;
d) qualora, a seguito di controlli l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;
e) qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che da' diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime;
f) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

In breve la rendicontazione per gli altri enti:

Le **Associazioni sportive dilettantistiche** possono adottare il modello previsto per gli altri enti del volontariato ma devono evidenziare le attività di interesse sociale effettivamente svolte. A partire dall'erogazione delle somme relative all'anno finanziario 2008 risulta competente l'ufficio per lo sport istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Informazioni al seguente link http://www.sportgoverno.it/percorsi/5-per-mille.aspx

Il Ministero della Salute ha esteso la richiesta di rendicontazione (suppur non obbligatoria) agli enti che si occupano di **ricerca sanitaria** anche all'anno finanziario 2007 adottando inoltre un criterio per la rendicontazione diverso.

ha suddiviso l'obbligo di rendicontazione in due tranche:

- in via preliminare entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'incasso
- a consuntivo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di conclusione dei progetti

http://www.salute.gov.it/ricercaSanitaria/paginaMenuRicercaSanitaria.jsp?menu=cinque&lingua=italiano

http://cinquepermille.miur.it/TermineIscrizione.aspx